

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Coordinamento 15 Ottobre" – C150

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. – Codice del Terzo Settore (in seguito denominato "Codice"), l'associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione : "**Coordinamento 15 Ottobre**", il cui acronimo è "**C150**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Fiano (TO) – Via Rizzetti, 10/1 e con durata illimitata.

L'associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività sul territorio. A tal proposito, il Consiglio Direttivo potrà emanare regolamenti in merito all'organizzazione territoriale, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

ART. 2
(Scopo e finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e ricorrendo a specialisti o qualificati nei particolari settori di interesse.

L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, ed opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, anche quelle autonome, le città metropolitane, gli enti locali e le altre associazioni senza scopo di lucro.

L'associazione persegue le seguenti specifiche finalità:

- promuovere qualsiasi iniziativa ritenuta utile ad eliminare, contrastare e prevenire qualsiasi forma di discriminazione ed emarginazione sociale, fra cui anche istanze volte a chiedere e a ottenere l'abrogazione di ogni forma di Certificazione Verde sia a livello italiano che a livello internazionale ed europeo nonché dell'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 o di qualsiasi altra forma di limitazione alla libertà individuale che violi i principi sanciti nel Diritto Internazionale o nella Costituzione Italiana;
- promuovere qualsiasi iniziativa ritenuta utile ad eliminare, contrastare e prevenire l'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 o qualsiasi altro trattamento farmacologico/sanitario che venga imposto in violazione dei principi etici e morali, sanciti dal Diritto Internazionale o dalla Costituzione, specie se in presenza di valide cure alternative alla vaccinazione;
- promuovere la diffusione al pubblico, in ogni forma, di qualsiasi informazione utile ai fini di cui al presente Statuto, anche mediante comunicati stampa, pubblicazioni mediatiche, interviste dei membri a ciò designati, organizzazioni di convegni in campo scientifico, etico, giuridico ed economico, elaborazione di contributi e/o pubblicazioni di qualsiasi genere o specie nelle medesime materie anche con divulgazioni presso testate giornalistiche e/o riviste e/o blog, anche di terzi, di qualsiasi tiratura locale, nazionale e/o internazionale;

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Coordinamento 15 Ottobre" – C150

- assumere ai fini di cui al presente Statuto, ogni iniziativa giudiziale o stragiudiziale sia a livello nazionale che europeo o internazionale.
- supportare economicamente moralmente, legalmente e umanamente quei soggetti, fisici o giuridici, ritenuti meritevoli che, con azioni lecite e finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, fossero coinvolti in procedimenti giudiziari e/o in difficoltà economiche, quest'ultime tali da divenire impedimento concreto alla propria autodeterminazione e/o partecipazione sociale.

L'Associazione curerà l'organizzazione di ogni iniziativa e relativa raccolta fondi necessari per il conseguimento dello scopo.

L'Associazione ai fini di cui sopra potrà:

- costituire al suo interno un osservatorio tecnico scientifico
- dare incarichi a professionisti, consulenti ed esperti anche esterni
- raccogliere i fondi necessari da destinare ad ogni singola iniziativa anche per sostenere le spese necessarie compresi i compensi di professionisti esperti e fornitori di servizi

L'Associazione persegue inoltre:

- la finalità di tutelare ed aiutare l'essere umano in tutte le forme in cui questo sia possibile con ciò facendo espresso riferimento sia al lato materiale sia a quello spirituale (*"L'elemento spirituale è terreno del diritto, e suo punto di partenza è la volontà libera, così che la libertà costituisce la sua sostanza"* - W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello stato in compendio. Con le aggiunte di Eduard Gans, a cura di G. Marini, Milano-Bari, Laterza – Biblioteca Universale Laterza, 1999 (20106), p. 27).
- La finalità di tutelare i diritti degli uomini, sia come singoli sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, da cui discendono il diritto alla vita, il diritto alla libertà individuale, il diritto all'autodeterminazione, il diritto ad un giusto processo, il diritto ad un'esistenza dignitosa (ivi compreso il diritto alla libertà d'impresa in condizioni di equilibrio, competitività e nel rispetto degli altri diritti anche nelle forme di reti d'impresa), il diritto ad un'equa retribuzione per il lavoratore *"in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"*, il diritto alla libertà religiosa, il diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy), il diritto di voto e tutti i diritti umani universalmente riconosciuti e tutelati dalla Costituzione Italiana, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dal Codice di Norimberga in linea con questi principi ed avente come scopo la tutela dei diritti umani senza altre finalità palesi o recondite;
- la finalità di promuovere la solidarietà sociale, intesa come unione di cittadini che, spontaneamente uniti dai valori comuni, operano per il bene della comunità, perseguendo al contempo la piena espressione del singolo nel rispetto del prossimo, ponendo al centro dei valori sociali il rispetto dell'autodeterminazione;
- la finalità di promuovere una rete sociale ed economica basata su piccola e media impresa, coinvolgendo anche la Grande Impresa, con una filosofia volta a valorizzare la persona ed i rapporti sociali ed umani, la biodiversità italiana, l'inventiva, la particolare ricchezza artistica, artigiana e culturale italiana, il "made in Italy" nonché tutte quelle forme di imprenditoria e commercio basate sui valori di solidarietà, condivisione, comunità, ricchezza solidale, tutela e valorizzazione delle tradizioni, del consumo sostenibile e del commercio equo e solidale.

L'Associazione curerà che i fondi ad essa erogati, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, siano destinati a tali esclusivi fini, secondo i più rigorosi criteri di trasparenza e correttezza.

Per il perseguimento dello scopo, l'Associazione potrà compiere operazioni mobiliari, finanziarie e bancarie, nonché quelle di altra natura che saranno a tal fine ritenute utili o necessarie.

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Coordinamento 15 Ottobre" – C150

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3
(Attività)

L'associazione persegue gli scopi e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 2, volte alla salvaguardia dei diritti umani, sopra indicati sinteticamente, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, stipula di convenzioni anche con consulenti esterni, al fine di assicurare il soddisfacimento degli scopi che l'ente intende raggiungere, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, con il fine di promuovere e realizzare l'informazione, l'educazione (promozione di politiche di sviluppo e di uguaglianza all'interno delle Comunità), il sostegno alla democratizzazione (promozione della libertà d'espressione e d'opinione, della pace e dello sviluppo della democrazia).
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Coordinamento 15 Ottobre" – C150

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4
(Associati: Ammissione e numero)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La richiesta di ammissione di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa. Ogni delegato potrà rappresentare al massimo un solo Ente.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale: il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Collegio dei Probiviri una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti o codici emanati e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'impegno a versare la quota associativa di cui all'art. 7, nelle modalità e nei termini così come stabiliti.

Il Collegio dei Probiviri delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato, al Consiglio Direttivo ed *annotata*, a cura del Collegio dei Probiviri, nel libro degli associati, previo versamento della prevista quota associativa, di cui all'art.7.

Il Collegio dei Probiviri deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Direttivo, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

All'atto dell'annotazione sul libro degli associati e del conseguente rilascio della tessera associativa, il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di associato, che è intrasmissibile, ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Coordinamento 15 Ottobre" – C150

Il Consiglio Direttivo, in attuazione a quanto qui sancito, potrà emanare regolamenti di dettaglio, nel rispetto dei principi generali di cui al presente Statuto e senza che ciò comporti modifica dello stesso.

ART. 5
(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- consultare i libri sociali/associativi, presso la sede dell'Associazione e/o per come stabilito dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate relative allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, purché preventivamente autorizzate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- osservare e rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti, codici nonché deliberazioni assunti o emanati dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa, di cui all'art. 7, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione.

ART. 6
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Collegio dei Probiviri, con forma certa e documentata, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato, al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'*esclusione* di un associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, anche su proposta del Collegio dei Probiviri, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi o contravvenga gravemente alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti o codici emanati o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, di cui all'art. 7;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati.

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Coordinamento 15 Ottobre" – C150

La perdita, a qualsiasi titolo, della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

L'Associato, cessato o escluso, deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Il Consiglio direttivo potrà emanare regolamenti di dettaglio nonché eventuali codici etici, con l'ausilio del Collegio dei Probiviri, nel rispetto di quanto sancito nel presente Statuto e senza che ciò comporti modifica dello stesso.

ART. 7
(Quota associativa)

Gli Associati devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo, nei modi ed entro i termini che il Consiglio Direttivo stabilisce mediante delibere o regolamenti, da emanare nel rispetto ed in attuazione del presente Statuto e senza che ciò comporti modifiche allo stesso.

La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli associati effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

ART. 8
(Organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio del Direttivo (o anche Organo di Amministrazione);
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di Controllo, al superamento delle soglie previste per legge.

Potranno essere costituiti nuovi organi e relativi regolamenti, in virtù delle mutevoli necessità non ora prevedibili, previa delibera del Consiglio Direttivo e su parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, senza che ciò comporti variazione al presente Statuto. Il Consiglio Direttivo, in attuazione a quanto qui sancito, potrà emanare regolamenti di dettaglio, nel rispetto dei principi generali di cui al presente Statuto, senza che tutto ciò comporti modifica dello stesso.

ART. 9
(Assemblea)

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea si riunisce, anche virtualmente o in modalità c.d. "a distanza",:

- su convocazione del Presidente;
- quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
- quando ne è fatta richiesta dal Collegio dei Probiviri, come specificato all'art. 11.

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Coordinamento 15 Ottobre" – C150

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha *un voto*. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati, di 5 se il numero complessivo dei soci è superiore a 500.

La *convocazione*:

- è inoltrata per iscritto al recapito che risulta sul libro degli associati, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, e/o mediante avviso affisso nella sede o sul sito internet dell'associazione, con almeno *cinque giorni* di anticipo;
- deve contenere l'ordine del giorno, le modalità di convocazione (se in presenza o c.d. "a distanza"), il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione: quest'ultima deve avvenire in un giorno diverso dalla prima.

In difetto, di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, almeno i 3/4 degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- determinazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina, revoca e sostituzione dei componenti degli organi dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- ogni deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
- ogni deliberazione attinente al perseguimento dello scopo dell'associazione sottoposta al suo esame dal Consiglio direttivo o da altri organi sociali;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti espressi.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata.

Ai fini delle votazioni e della maggioranza, gli astenuti, i voti nulli e le schede bianche sono esclusi dal quorum funzionale.

Le votazioni possono esser svolte nelle modalità preventivamente indicate dal Presidente dell'Assemblea (per alzata di mano, per scrutinio palese o segreto, voto elettronico, a distanza, etc) purché sia sempre garantito, ai votanti, la regolare espressione del voto e, al Presidente ed al segretario, il relativo conteggio.

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Coordinamento 15 Ottobre" – C150

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Vicepresidente, dal Decano del Collegio dei Probiviri o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, o in sua assenza da altro associato appositamente eletto, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (es. Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10
(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) consiglieri, eletti dall'Assemblea a scelta tra gli associati maggiorenni, che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo, l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti anche oltre i 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperti da un unico consigliere.

In caso di morte, dimissioni o revoca di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio direttivo in carica.

In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo originariamente eletto, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo. Nella fase di transizione, il Consiglio Direttivo è integrato dal Collegio dei Probiviri fino ad insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Coordinamento 15 Ottobre" – C150

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'esclusione degli associati, anche dietro proposta del Collegio dei Probiviri;
- in caso di istanza di parte, delibera sulle domande di iscrizione non accolte dal Collegio dei Probiviri;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati, dietro proposta del Collegio dei Probiviri;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- emanare regolamenti e codici interni;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, da realizzare in linea con i principi sanciti da questo Statuto.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica o tramite bacheca/sito internet dell'Associazione, con *tre giorni* di anticipo e deve contenere le modalità di convocazione (se in presenza o c.d. "a distanza") l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto, di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti, anche eventualmente in formato digitale.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti e le *deliberazioni* sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

Ai fini delle votazioni e della maggioranza, gli astenuti, i voti nulli e le schede bianche sono esclusi dal quorum funzionale. In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Al Tesoriere sono demandate, con delega del Presidente, le operazioni su conti correnti (bancari o postali) intestati all'Associazione che verranno poste in essere in nome e per conto della stessa.

Il Tesoriere, con delega del Presidente, potrà intrattenere rapporti di qualsivoglia natura con Istituti di credito e, previa autorizzazione del Presidente medesimo, potrà rilasciare ricevute e quietanze a persone fisiche o giuridiche.

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Coordinamento 15 Ottobre" – C150

Il Tesoriere ha il compito di studiare e proporre al Presidente e al Consiglio direttivo eventuali strategie finanziarie volte a assicurare all'Associazione eventuali fonti di finanziamento diverse ed ulteriori rispetto alle entrate ordinarie, col fine unico di conseguire gli scopi, le attività e finalità statuarie.

L'attività del Tesoriere dovrà essere relazionata al Consiglio direttivo con cadenza semestrale mediante verbale nel quale dovranno essere indicate le entrate ed uscite dell'Associazione.

Il *potere di rappresentanza* attribuito ai membri del Consiglio è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11
(Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

Il Presidente ha i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo, cui riferisce circa il proprio operato.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca o sfiducia, per gravi motivi, decise dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12
(Il Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto dai Soci Fondatori (che ne sono membri di diritto) e dai membri che cessano regolarmente il mandato dall'ultimo Consiglio Direttivo purché siano: ancora in regola con la qualifica di associato, non ricoprano altre cariche e non ne facciano espressa rinuncia.

E' presieduto dal membro con l'anzianità d'iscrizione all'associazione più alta o, qualora a pari merito, anagraficamente più grande, che ne diviene *Decano*.

Il *Decano*, così individuato, nomina il Segretario dei Probiviri, scegliendolo fra gli altri membri del Collegio.

Il *Segretario*, fra gli altri, ha l'onere di detenere ed aggiornare il Libro del Collegio.

Nel complesso, il numero di Probiviri non può essere:

- inferiore a 3. In tal caso, viene integrato attingendo dalla graduatoria dei non eletti al Consiglio Direttivo, fino al raggiungimento del numero minimo richiesto. In assenza di ciò, provvede l'Assemblea con delibera;
- superiore a 9. In tal caso, la nomina dei 9 avviene tenendo in considerazione, nell'ordine: quanto al primo comma; l'anzianità quale associato; l'essere Presidente uscente; l'essere Tesoriere uscente; l'essere Vice Presidente uscente; l'essere Segretario uscente; l'essere Consigliere uscente; l'anzianità anagrafica.

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Coordinamento 15 Ottobre" – C150

Il Collegio dei Probiviri:

- delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi associati, di cui all'art. 3;
- ha il compito di coadiuvare il Consiglio direttivo, fornendo pareri non vincolanti riguardanti l'attività e la vita associativa nonché circa quanto deliberato dal Consiglio direttivo;
- vigila sul rispetto, da parte di tutti, dei diritti e dei doveri inerenti lo Statuto e la vita associativa;
- in caso di violazioni disciplinari o di regolamenti, propone le azioni disciplinari al Consiglio Direttivo;
- può proporre, al Consiglio Direttivo, l'eventuale esclusione motivata di associati;
- in assenza dell'Organo di Controllo, ne assicura le funzioni, seppur nei limiti delle qualifiche dei propri membri;
- nei casi di sfiducia o revoca del mandato al Consiglio Direttivo, durante il periodo di transizione fra la sfiducia/revoca del mandato e le nuove elezioni, fa le veci del Consiglio Direttivo, limitandosi alla gestione essenziale, alle decisioni urgenti e non procrastinabili e garantendo l'associazione durante la transizione;
- può emanare regolamenti o codici etici, da sottoporre al Consiglio direttivo per la delibera;
- risponde del proprio operato all'Assemblea.

Inoltre, ha la facoltà di convocare l'Assemblea per un massimo di 3 volte l'anno ed ha diritto di parola ad ogni riunione di essa, per il tramite del proprio Decano o altro Probiviro da esso delegato: dell'eventuale rinuncia a tale diritto se ne deve fare espressa menzione nel verbale d'Assemblea.

Il Decano:

- è chiamato a rappresentare l'Associazione nella vita sociale e/o in attività ed iniziative pubbliche, quali ad esempio raccolta fondi o eventi mondani, se non vi partecipano il Presidente o il Vice Presidente;
- durante i periodi di reggenza del Vice-Presidente dell'Associazione, è tenuto a consigliarlo nel suo agire, con pareri non vincolanti;
- presiede l'Assemblea, in caso sia stata convocata per sfiducia del Presidente o del Consiglio direttivo.

Il Collegio dei Probiviri è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti e le *deliberazioni* sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

Ai fini delle votazioni e della maggioranza, gli astenuti, i voti nulli e le schede bianche sono esclusi dal quorum funzionale. In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

La data, l'ora, il luogo e le modalità della riunione devono essere comunicati, con *tre giorni* di anticipo, ai rispettivi membri mediante comunicazione comprovante oppure tramite bacheca/sito internet dell'Associazione. In difetto, di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri si rinnova ad ogni rinnovo totale del Consiglio Direttivo.

ART. 13
(Organo di controllo)

Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci; i componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati; al suo interno l'Organo designa il Presidente.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Coordinamento 15 Ottobre" – C150

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del codice, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 2 (due) volte consecutive.

Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 15
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate e quant'altro specificato all'art. 17 – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Coordinamento 15 Ottobre" – C150

ART. 17
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative; contributi pubblici, privati e degli aderenti; eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati anche con beneficio d'inventario; rendite patrimoniali; finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione; entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche; erogazioni liberali di associati e di terzi; proventi da attività di raccolta fondi nonché ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.; dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il fondo comune costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione non è mai ripartibile fra gli associati né durante la vita associativa né all'atto del suo scioglimento.

ART. 18
(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo deposita presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea in modo che possa essere consultato dagli associati.

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio può essere presentato agli associati per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze.

Il bilancio approvato deve poi essere depositato entro il 30 (trenta) giugno all'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Al raggiungimento delle soglie previste dalle norme vigenti:

- l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
- L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Coordinamento 15 Ottobre" – C150

ART. 20
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Collegio dei Probiviri;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta, formulata per iscritto all'organo che detiene il libro da esaminare, presso la sede legale/territoriale dell'Ente o altro luogo indicato dall'Organo coinvolto.

ART. 21
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Sono *volontari* gli iscritti nell'apposito registro dei volontari dell'Associazione.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

ART. 22
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 23
(Estinzione o Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'Associazione si *estingue* per:

- raggiungimento o impossibilità dello scopo;

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Coordinamento 15 Ottobre" – C150

- insufficienza dei fondi;
- venir meno della pluralità dei componenti non ricostituita entro il termine di sei mesi.

L'Assemblea straordinaria può decidere lo *scioglimento* dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

ART. 24
(Gratuità delle cariche)

Tutti i membri ed i componenti degli Organi Sociali svolgono gratuitamente le loro funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese, sostenute e rendicontate, relative allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

ART. 25
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e s.m.i. e, in quanto compatibile, dal Codice civile, dalla normativa nazionale e regionale in materia.

ART. 26
(Norme transitorie e finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, fanno fede gli eventuali regolamenti/codici emanati in attuazione allo stesso purché quanto emanato NON vada apertamente in contrasto con quanto qui sancito: in tal caso, l'Assemblea dovrà procedere a modifica dello Statuto, con le modalità previste.

In caso si rendesse necessario articolare una struttura nazionale e più strutture locali dipendenti (comunque esse strutturate/denominate: regionali, provinciali, areali, sezioni, segreterie, etc), il Consiglio Direttivo, in linea con quanto sancito nel presente Statuto e senza che esso vada modificato, potrà emanare regolamenti circa l'organigramma territoriale dell'Associazione, tenendo conto che queste dovranno essere gestite in linea con quanto sancito nel presente Statuto e che, laddove possibile e funzionale, potranno adottare la medesima struttura organizzativa nonché gli Organi di Associazione qui previsti. In nessun caso sarà consentito:

- adottare localmente Statuti diversi dal presente;
- emanare localmente regolamenti in contrasto con quanto sancito nel presente Statuto;

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Coordinamento 15 Ottobre" – C150

- emanare localmente regolamenti o disposizioni in contrasto con i regolamenti e le disposizioni emanati dall'organo centrale dell'Associazione.

I Soci Fondatori nominano i membri per comporre gli Organi Sociali di cui al presente Statuto.

Tali nomine saranno valide solo per il primo mandato e potranno essere integrate mediante delibera del Consiglio Direttivo, nominando ulteriori associati anche dietro richiesta del Collegio dei Probiviri, e dandone informazione all'Assemblea. Tale informazione, fra gli altri modi, potrà avvenire mediante comunicazione, ai singoli associati, ai contatti di cui al Libro degli Associati oppure mediante pubblicazione della relativa delibera sul sito internet dell'Associazione.

Alla prima Assemblea, chiamata ad esprimersi sul rinnovo totale del Consiglio Direttivo, entrano pienamente in vigore le norme sancite dallo Statuto in materia e la presente disposizione perde di efficacia.

L'Associazione C150 adotta il logo qui di seguito riprodotto. Lo stesso potrà essere cambiato, su delibera del Consiglio Direttivo e previa votazione dell'Assemblea, senza che il presente Statuto debba essere modificato.



F. L. e C. da tutti i Soci Fondatori e da loro sottoscritto personalmente, digitalmente o elettronicamente.

...Omissis...